

(N. 2662)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAIER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1968

Modifica al titolo ed all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1967, n. 1232, recante provvidenze in favore di taluni territori colpiti da terremoto

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 dicembre 1967, n. 1232 estende le provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi, intorno al 1960-61, nelle province di Terni, Perugia, Rieti, Firenze e prevede provvidenze per i comuni terremotati della regione marchigiana.

In essa, tuttavia, sia nel titolo che nell'articolo 1, è stato erroneamente indicato il secondo semestre dell'anno 1961 quale periodo in cui si sarebbero verificati gli eventi calamitosi nella provincia di Firenze.

È noto, invece, che tali eventi si sono manifestati nel secondo semestre del 1960.

Pertanto la disposizione legislativa è destinata a rimanere inoperante, per le provvidenze riguardanti la provincia di Firenze, perchè nell'anno 1961 non vi sono stati eventi calamitosi in quel luogo, e perchè il periodo esatto (secondo semestre 1960) non è disciplinato dalla legge medesima.

Si è, quindi, predisposto l'unito disegno di legge, al fine di precisare il periodo di tempo in cui gli eventi sismici si sono verificati nella provincia di Firenze, e rendere operante, di conseguenza, la citata legge n. 1232.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il titolo della legge 2 dicembre 1967, numero 1232, è così modificato:

« Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1960 nella provincia di Firenze e provvidenze per i comuni terremotati nella regione marchigiana ».

Art. 2.

L'articolo 1 della legge 2 dicembre 1967, n. 1232, è sostituito dal seguente:

« Le provvidenze disposte dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, con riferimento all'articolo 1, lettera g), della legge 3 aprile 1955, n. 279, sono estese ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi nelle province di Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 e nella provincia di Firenze nel secondo semestre del 1960 ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.